



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 del 27-10-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici (2012)** e questo giorno **ventisette (27)** del mese di **Ottobre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze della sede Comunale, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il signor **SERGIO ORTELLI**.

All'appello risultano:

		P	A
1	ORTELLI SERGIO	X	
2	PELLEGRINI MARIO	X	
3	ROSSI GIOVANNI	X	
4	LUBRANI ENRICO	X	
5	CENTURIONI ALESSANDRO	X	
6	BRIZZI RICCARDO		X
7	STEFANINI DAVIDE	X	
8	MATTERA GIULIANO	X	
9	BELARDO ANTONIO	X	
10	BROTTEL ATILIO	X	
11	COSSU ROSELLA	X	
12	ANDOLFI GIOVANNI		X
13	GALLI GABRIELLO	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.CUCINOTTA SIMONE, con le funzioni previste dall'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**
.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente Provvedimento;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 2 agosto u.s. con al quale veniva comunicata la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 ottobre p.v.;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Isola del Giglio risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 984 del 1977;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell'elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

VISTO il Regolamento IMU, approvato con delibera del C.C. n. ____del _____;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che per il versamento dell'imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di Settembre e dicembre si dovrà utilizzare esclusivamente il modello F24;

CONSIDERATI i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei Comuni che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio;

VISTE le stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al gettito IMU 2012, nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell'Interno relativamente all'ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del tributo;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

• **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4%**,

• **ALIQUOTA DI BASE : 0,76%**,

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 5) di dare atto che per l'anno 2012, l'IMU dovuta per l'abitazione principale e sulle pertinenze (una sola per ognuna delle categorie C2/C6, C7) si potrà pagare in due rate del 50% oppure in 3 rate pari al 33,33% dell'imposta complessiva;
- 6) di confermare che la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo per l'adempimento. Il termine per la scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, relativa ad immobili che hanno subito modifiche dal 1° gennaio 2012, è fissato al 30 settembre 2012;
- 7) di riconoscere valida l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli aventi diritto, con annessa dimostrazione del diritto acquisito;
- 8) di ritenere che la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (salvo espressa dichiarazione del soggetto passivo e verifica d'ufficio), e per i fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%;
- 9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 06 del 12/03/2012;
- 10) di dare atto per l'IMU, che ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, conv. in legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44: *“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”*;
- 11) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 12) di dichiarare, con separata e successiva votazione, recante il seguente esito identico nelle modalità e nel risultato alla precedente votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere favorevole.

Isola del Giglio, li

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
Dott. Federico ORTELLI

Parere in ordine alla regolarità contabile: si esprime parere favorevole.

Isola del Giglio, li

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
Dott. Federico ORTELLI

Il Sindaco presenta la proposta illustrando gli aspetti principali.

QUINDI

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta di delibera ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 8 (otto) e contrari 3 (Brothel, Cossu e Galli), resi in forma palese e per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione messa in discussione.

Immediata eseguibilità: **Stesso Esito.**



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

adottata dal **CONSIGLIO Comunale** nella seduta del _____ al n° _____

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Eventuali allegati n. _____

li 27-10-2012

Il Responsabile del Servizio
(ORTELLI FEDERICO)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Eventuali allegati n. _____

li 27-10-2012

Il Responsabile di Ragioneria
(ORTELLI FEDERICO)

Note:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CUCINOTTA SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 02-11-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Municipio, lì 02-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CUCINOTTA SIMONE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Giglio, lì 02-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CUCINOTTA SIMONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, in data 06-11-2012:

() essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma);

() essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto comma);

Isola del Giglio, lì 02-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CUCINOTTA SIMONE

Partecipata ai seguenti uffici:

- Edilizia Pubblica e Privata
- Demanio
- Ragioneria
- Segreteria Generale
- Demografici
- Polizia Municipale